

quanto sostenuto dalla stessa ricorrente; in particolare, gli istituti previsti – e, in particolare, il procedimento di bonifica stabilito dall'art. 242 e l'ordinanza di cui all'art. 244 - non sono finalizzati a sanzionare il responsabile per aver cagionato l'inquinamento, quanto, piuttosto, a rimediare alla condizione di perdurante contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è del tutto irrilevante. Ciò è, peraltro, confermato dalla stessa previsione dell'art. 242 che, espressamente, menziona i casi di contaminazioni cosiddette "storiche", mentre la risalenza dell'evento generatore dell'inquinamento funge da fattore di esclusione dell'applicazione della normativa stabilita nel D.Lgs. n. 152/2006 con esclusivo riferimento a quanto stabilito, in materia di danno ambientale, all'interno della parte VI. Con riferimento alla seconda censura, il Consiglio di Stato, dopo aver negato che la discarica fosse stata destinata dal

Comune a ricevere anche scarti di lavorazione industriale, oltre che ai rifiuti solidi urbani, ha statuito che il conferimento in discarica delle peci clorurate sarebbe stato effettuato da parte della ricorrente senza alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione. Ciò posto, soltanto la società deve essere, a questo punto, ritenuta responsabile dell'inquinamento causato da questi rifiuti, in quanto l'onere del gestore della discarica di mantenere in sicurezza può essere valutato solo alla luce dello specifico rischio di inquinamento derivante dal materiale ammesso: in altre parole, una discarica deputata al conferimento soltanto di rifiuti solidi urbani richiede una soglia di attenzione ben inferiore rispetto a una discarica preposta a ricevere materiale altamente inquinante come per l'appunto i rifiuti industriali, il cui abusivo conferimento, quindi, lascia in capo al soggetto che vi ha provveduto la responsabilità della conseguente contaminazione.

- Autorizzazione unica ambientale (Aua)
- Suap
- Provincia
- Competenza
- Non conformità urbanistico-edilizia

AMBIENTE

TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2018, N. 1254,
PRES. ABRUZZESE

Suap e competenza in materia di autorizzazione unica ambientale

di **Luca Tronconi**, B&P avvocati

Ai sensi dell'articolo 7, D.P.R. n. 59/2013, in materia di autorizzazione unica ambientale, lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune è mero organo coordinatore-attuatore, mentre l'adozione del provvedimento spetta alla provincia. Pertanto, valutazioni di carattere urbanistico-edilizio non possono essere compiute dal Suap e, per di più, al di fuori del modulo procedimentale della conferenza di servizi.

Il fatto

La sentenza in commento analizza il riparto di competenze all'interno del procedimento di autorizzazione unica ambientale tra Provincia e Suap del Comune. La società ricorrente aveva presentato istanza per l'ottenimento dell'Aua riguardante le emissioni in atmosfera, gli scarichi di acque reflue non in fognatura e l'impatto acustico. La Provincia – soggetto competente all'emanazione dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – aveva demandato al Suap la verifica dei titoli edilizi ai fini dell'esercizio dell'attività svolta all'interno dello stabilimento della società. Il Suap, dopo aver riscontrato la non conformità urbanistico-edilizia dell'impianto stesso a causa della presenza di opere abusive, aveva conseguentemente comuni-

Il tribunale ha stabilito che il Suap, in qualità di mero organo coordinatore-attuatore, non avrebbe potuto arrogarsi prerogative non proprie

cato il mancato rilascio dell'autorizzazione oggetto dell'istanza in relazione alle attività produttive svolte. La società, dunque, aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego del Suap, nonché avverso il provvedimento con cui la Provincia aveva demandato a quest'ultimo la verifica dei titoli edilizi. Il ricorrente lamentava, in particolare, che lo sportello unico sarebbe stato incompetente a effettuare simili attività valutative, comprese quelle di ordine urbanistico-edilizi che peraltro esulerebbero dal contenuto dell'Aua; inoltre, la Provincia non avrebbe potuto devolvere la verifica di conformità edilizia dell'impianto al Suap, ossia a un organo operante al di fuori del procedimento di Conferenza di servizi finalizzato all'emissione dell'Aua.

La legittimità

La sentenza ricostruisce preliminarmente la disciplina relativa al procedimento per il rilascio dell'Aua, ricordando come, ai sensi dell'art. 4, comma 7, D.P.R. n. 59/2013, «qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi [...] l'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette al Suap per il rilascio del titolo». Da quest'ultima disposizione, il Tar deduce che, se da un lato, le valutazioni di ordine ambientale non possono rimanere avulse da quel-

le di ordine urbanistico-edilizio (stante la loro innegabile interconnessione reciproca evidenziata dall'art. 269, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006), dall'altro queste valutazioni devono rimanere necessariamente internalizzate all'interno del perimetro istruttorio,

valutativo e decisionale proprio della Conferenza di servizi, ovvero sia del modulo procedimentale cui concorrono le amministrazioni competenti per i singoli settori rilevanti. Per queste ragioni, il tribunale ha stabilito che il Suap, in qualità di mero organo coordinatore-attuatore, non avrebbe potuto arrogarsi prerogative non proprie. Questo sconfinamento dalla propria sfera di attribuzioni, inoltre, ha finito per riverberarsi negativamente sul piano dell'adeguatezza istruttoria, in quanto il mancato rilascio dell'autorizzazione è stato giustificato unicamente su una valutazione di non conformità senza che venisse analizzata l'incidenza ambientale dell'intero impianto produttivo.